



COMUNE DI VILLASANTA

Provincia di Monza e Brianza

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI

Approvato con delibera C.C. 318 del 15.04.2009
Modificato con delibera C.C. 243 del 29.10.2013

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI.

TITOLO I ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1 Istituzione della tassa

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del D.Lgs. 15.11.93, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Per la classificazione dei rifiuti si fa riferimento alla normativa del D.Lgs. n. 22/97 e successive modificazioni, alla legislazione regionale vigente in materia e all'allegata TABELLA 2) per l'individuazione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani, nonché al regolamento comunale attinente al servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

Art. 2 Presupposto della tassa ed esclusioni

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana.

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attiva la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della superficie non tassabile per le seguenti categorie produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi, si applicano all'intera superficie sulla quale l'attività viene svolta, le seguenti percentuali di riduzione:

- officine meccaniche: riduzione del 30%
- lavanderie: riduzione del 30%
- tipografie artigianali: riduzione del 10%

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di

accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Sono altresì escluse le abitazioni occupate da nuclei familiari il cui capofamiglia sia assistito in modo permanente dal Comune o in caso di disagiate condizioni socio economiche attestate dal competente settore comunale.

Art. 3

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano i locali e le aree stesse.

Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

L'Amministratore del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Art. 4

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 5

Commisurazione della Tassa

La tassa è commisurata per unità di superficie imponibile:

alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree, per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo del servizio

di gestione dei rifiuti.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate con i criteri previsti dall'art. 65 del Decreto 507/93 e debbono comunque risultare da un calcolo aritmetico che tenga conto del rapporto tra le superfici accertate per l'anno in corso ed il costo previsto per l'anno successivo ed i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di cui alla tabella 1) allegata al presente regolamento.

Le tariffe della tassa da applicarsi per l'anno successivo sono deliberate, nei termini di legge, sulla base dei criteri indicati nei commi precedenti, individuando in particolare:

- a) le modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili avendo riguardo alle indicazioni contenute nell'art. 68, comma 2, del decreto 507/93 ed all'esigenza di disporre di categorie ed eventualmente di sottocategorie di locali ed aree che presentino omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili con la medesima misura tariffaria;
- b) i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica;
- c) i dati e le circostanze che determinano l'opportunità di variazione delle tariffe in vista della copertura minima obbligatoria del costo così come definito dall'art. 61 comma 1 del decreto 507/93;
- d) i dati complessivi, sia qualitativi che quantitativi, consuntivi e preventivi, attinenti il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, nonché quelli relativi al recupero e al riciclaggio degli stessi sotto forma di materiali o energia;
- e) le nuove tariffe, per ciascuna categoria o sottocategoria, derivanti dall'utilizzo dei parametri aggiornati come sopra.

Ai fini dell'adempimento previsto dal comma precedente i responsabili della gestione dei rifiuti, tramite il competente ufficio comunale responsabile del servizio stesso, hanno l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Comunale l'ammontare dei costi previsti per l'anno successivo, avuto riguardo alle prevedibili entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti.

Qualora nel termine di cui al terzo comma, non venga adottata la nuova tariffa, si intende prorogata quella vigente per l'anno in corso.

La deliberazione della tariffa, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione provvedimento.

In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non è obbligato ad adeguarsi, agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

Art. 6 **Locali ed aree tassabili**

Si considerano locali tassabili, agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del

fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;

- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici, o a botteghe, a laboratori artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni e di bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizioni di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili, posteggi al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo, o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico-economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, dell'Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n.2 del 4° comma del D.P.R n.915 del 1982), delle caserme, stazioni;
- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di uffici, depositi, magazzini, ecc.);
- le aree adibite a campeggi, a sala da ballo all'aperto, o di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga una attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni.

Art. 7

Locali ed aree non tassabili

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazioni e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Art. 8

Computo delle superfici

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Sono computate per intero le superfici scoperte operative, mentre sono escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili.

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dell'anno successivo.

Art. 9

Tariffe per particolari condizioni d'uso

La tariffa unitaria è ridotta

- a) del 30% per le abitazioni con unico occupante;
- b) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato;
- c) del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- d) del 30% nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla lettera b), risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale.

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione della agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Art. 10

Agevolazioni e riduzioni

Oltre alle riduzioni di cui all'articolo precedente sono previste le seguenti riduzioni:

- a) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, si applica una riduzione di tariffa del 20%;
- b) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possono essere utilizzate per il recupero o riciclo, o come materie prime secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, si applica una riduzione di tariffa del 50%.
- c) i soggetti che, non risultando iscritti a ruolo, comprovino di aver effettuato lo smaltimento diretto ed a proprie spese dei rifiuti prodotti, possono avvalersi del procedimento di accertamento con adesione, con applicazione di una riduzione di tariffa del 60%.
- d) alle attività produttive iscritte a ruolo che comprovino di effettuare lo smaltimento diretto e a proprie spese dei rifiuti prodotti, su richiesta delle stesse, può essere concessa una riduzione fino al 70% su tutta la superficie occupata. Qualora su parte della superficie di cui sopra, si verifichi una produzione di rifiuti raccolti tramite servizio pubblico, si procederà a tassazione integrale della stessa in funzione della destinazione d'uso.
- e) la disposizione di cui alla lettera d), in regime transitorio e con adesione sottoscritta del contribuente, può essere applicata anche al recupero del tributo non riscosso negli anni pregressi per iscrizione a ruolo di minor superficie rispetto a quella tassabile.

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

- a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione

dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento.

Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo.

Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 11 **Condominio – Multiproprietà – Centri commerciali**

Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile, che possono produrre rifiuti, il Comune, qualora la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia, determina la tassa, aumentando la superficie, dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio, di una quota inversa al numero dei condomini così come di seguito indicata:

del 2 per cento	numero condomini	maggiore di 40
del 3 per cento	numero condomini	36- 40
del 4 per cento	numero condomini	31-35
del 5 per cento	numero condomini	26-30
del 5 per cento	numero condomini	21-25
del 7 per cento	numero condomini	16-20
del 8 per cento	numero condomini	11-15
del 9 per cento	numero condomini	6-10
del 10 per cento	numero condomini	minore/uguale 5

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 2 di presentare al competente ufficio del Comune entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Art. 12 **Classificazione dei locali e delle aree tassabili**

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione.

1. Abitazioni, autorimesse a uso privato, residences, affittacamere
2. Alberghi, pensioni, locande
3. Negozi non alimentari, parrucchieri e farmacie
- 3a Mercato non alimentari

4. Negozi: alimentari, colori, droghe e coloniali, fiori e sementi
4a Mercato alimentari
5. Negozi: erbifruittivendoli, pescherie, pollerie, supermercati
5a Mercato alimentari prodotti freschi
6. Uffici studi professionali, laboratori analisi, istituti di credito
7. Collegi, comunità, caserme
8. Magazzini, depositi prodotti, merci, materiali, archivi, depositi documenti
9. Bar, ristoranti, pizzerie, rosticcerie, pasticcerie, latterie
10. Stabilimenti industriali, laboratori artigianali, autorimesse, campeggi, distributori di carburante
11. Scuole, oratori, circoli, associazioni, enti vari
12. Cinema, teatri, sale da ballo all'aperto, locali di divertimento

Art. 13 **Tassa giornaliera**

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è applicabile la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

Si considera temporaneo l'uso inferiore a 6 mesi, anche se ricorrente.

La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%. Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D.Lgs. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

TITOLO III **DENUNCE- ACCERTAMENTO- RISCOSSIONE**

Art. 14 **Denunce**

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:

per le persone fisiche il cognome e il nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione; per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Art.15 Accertamento e controllo

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D.Lgs. 507/1993.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 507/1993:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupate, a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifiche, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

Art. 16 Riscossione

A decorrere dall'anno 2013, a norma dell'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione degli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni è effettuata direttamente dal Comune.

Il versamento dovrà essere effettuato su apposito conto corrente postale dedicato, sul conto di tesoreria comunale, nonché a mezzo modello F24 avvalendosi dei codici tributo stabiliti dall'Agenzia delle Entrate.

Il Comune, ai fini della riscossione spontanea della tassa:

- a) elabora liste di carico dei contribuenti sulla base del contenuto delle denunce TARSU pervenute ed degli accertamenti notificati, aggiornata almeno al 20 gennaio dell'anno in corso, con cui liquida ordinariamente la tassa, salvi successivi interventi di ri-liquidazione di singole posizioni TARSU a seguito di presentazione di denunce di variazione o cessazione nel restante corso dell'anno;

- b) provvede ad inviare ai contribuenti entro la data di scadenza della prima rata fissata, specifico avviso di pagamento contenente: l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree tassate, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo in ogni singola rata e le relative scadenze.

Salvo diversa determinazione dell'Ente, la tassa deve essere versata dai contribuenti in quattro rate mensili con scadenza settembre, ottobre, novembre e dicembre.

Per l'anno 2013 la tassa deve essere versata dai contribuenti in tre rate entro le seguenti scadenze:

- a) 16 dicembre 2013 (1^a rata corrispondente all'acconto del 30%, oltre alla maggiorazione erariale di cui all'art. 14, comma 13, del D.Lgs. 6 dicembre 2011, n. 201);
b) 16 febbraio 2014 (2^a rata corrispondente al secondo acconto del 30%);
c) 16 aprile 2014 (3^a rata a saldo);

E' previsto il versamento in un'unica soluzione con scadenza al 16 dicembre 2013.

I contribuenti sono tenuti a versare la tassa in misura corrispondente all'importo iscritto dal Comune nella lista di carico o nell'apposita ri-liquidazione della singola posizione del contribuente effettuata dopo l'elaborazione della lista di carico per prendere atto dell'avvenuta successiva presentazione di denuncia di variazione o cessazione TARSU, utilizzando esclusivamente i bollettini postali precompilati spediti dal Comune o gli altri canali di pagamento messi a disposizione a tal fine.

In mancanza del pagamento alle scadenze previste, dell'avviso di cui sopra, il Comune invierà al contribuente con posta prioritaria un sollecito di pagamento.

Ai contribuenti inadempienti, in tutto o in parte, al pagamento sollecitato, verrà notificata a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita ingiunzione di pagamento per il versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della stessa. Scaduto tale termine si procederà alla riscossione coattiva dell'importo dovuto con addebito delle relative spese procedurali.

La riscossione spontanea della tassa è effettuata senza possibilità di compensazione.

Art. 17

Rimborsi

Il contribuente può richiedere lo sgravio o il rimborso della Tassa rifiuti riconosciuta non dovuta nel termine di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento o è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il rimborso è disposto dall'ufficio competente entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta e previa verifica della legittimità.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell' art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 18

Sanzioni

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993.

Art. 19
Contenzioso

Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie, Provinciali e Regionali di cui al D.Lgs. 31.12.1992 n. 545 e al D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate della Lombardia.

Art. 20
Funzionario Responsabile

La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il nominativo del funzionario è comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze entro 60 giorni dalla nomina.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21
Entrata in vigore

Il presente regolamento, per quanto modificato, entra in vigore a partire dal 01.01.2009.

Art. 22
Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

TABELLA 1)

INDICI DI PRODUTTIVITÀ SPECIFICA (Ips) E INDICI DI QUALITÀ SPECIFICA (Iqs) DETERMINATI IN CONFORMITÀ A VALORI MEDI DI PRODUTTIVITÀ SPECIFICA OTTENUTI PER RILEVAZIONE A CAMPIONE IN SETTE COMUNI DELL'AREA MILANESE

CAT.	DESCRIZIONE	IPS	IQS
1	Abitazione, autorimesse a uso privato, residences, affittacamere	0.77	1.02
2	Alberghi, pensioni, locande	3.97	0.99
3	Negozi non alimentari, parrucchieri e farmacie	3.38	0.75
3 a	Mercato non alimentari	0.44	0.75
4	Negozi: alimentari, colori, droghe e coloniali, fiori e sementi	4.37	1.03
4 a	Mercato alimentari	0.58	1.03
5	Negozi: erbifruittivendoli, pescherie, pollerie, supermercati	7.14	1.08
5 a	Mercato alimentari prodotti freschi	0.94	1.08
6	Uffici studi professionali, laboratori analisi, istituti di crediti	3.07	0.96
7	Collegi, comunità, caserme	0.97	1.20
8	Magazzini, depositi prodotti, merci, materiali, archivi, depositi documenti	0.48	0.93
9	Bar, ristoranti, pizzerie, rosticcerie, pasticcerie, latterie	7.06	1.06
10	Stabilimenti industriali, laboratori artigianali, autorimesse, campeggi, distributori di carburanti	0.66	1.09
11	Scuole, oratori, circoli, associazioni, enti vari	0.61	0.99
12	Cinema, teatri, sale da ballo all'aperto, locali di divertimento	0.26	0.00
	TOTALI/medie	1.00	1.00

TABELLA 2)

ELENCO DEI RIFIUTI SPECIALI, NON PERICOLOSI, ASSIMILATI AGLI URBANI
In applicazione dell'art. 21, comma 2, lettera g) del D. Lgs. n° 22/97

- imballaggi primari e secondari in genere (carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili), purché in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette e pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;

- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camera d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali simili.